

Comune di San Marco La Catola

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO GESTIONE I.C.I

Data Delibera: 30/04/1999

Numero Delibera: 10

Data entrata in vigore: 01/01/2000

Note:

Il Comune di S.Marco la Catola ha adottato, in data 25/03/2002 la Deliberazione di C.C. n. 10 di modifica all'art. 7 del vigente Regolamento Comunale ICI (rideterminazione valore aree fabbricabili).

Art. 1

CAPO I NORME GENERALI OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

SOGGETTO PASSIVO.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

Si considerano non fabbricabili i terreni che, pur essendo inseriti in zone edificabili, sono destinati all'attività agricola, purchè posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 58 del Decreto Leg.vo 446/97. Tale agevolazione si aggiunge ai benefici previsti per le categorie suddette dall'art. 9 del decreto legislativo 504/92, purchè ne ricorrano le condizioni. Non possono beneficiare dei suddetti benefici gli imprenditori agricoli che, pur occupandosi esclusivamente della conduzione dei terreni, non sono iscritti nei suddetti elenchi, come pure sono escluse dal beneficio le società di capitali in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 4

ESENZIONI.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto

reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. 3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

Art. 6

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

VALORE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504, del 30

dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come da seguente prospetto: 2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo. A - STORICA/L. 50.000 - Euro 25,82 B - TOTALMENTE E PARZIALMENTE EDIFICATA L.50.000 Euro 25,82 B - COMPLETAMENTO:LOTTIZZATE L. 50.000-Euro 25,82 NON LOTTIZZATE L. 45.000-Euro 23,24 C1-SEMINTENSIVE:LOTTIZZATE L.35.000-Euro 18,08 NON LOTTIZZATE L.30.000-Euro 15,49 C2-SEMIESTENSIVE:LOTTIZZATE L.30.000-Euro 15,49 NON LOTTIZZATE L.25.000-Euro 12,91 C3- ESTENSIVE:LOTTIZZATE L.25.000-Euro 12,91 NON LOTTIZZATE L.20.000-Euro 10,33 ZONE PER NUCLEI TURISTICI STAGIONALI L.20.000.Euro 10,33 E-E1-E2-E3:AGRICOLE E DI RISPETTO Rendita catastale per vigente coefficiente.

Note:

Il presente articolo, riformato con l'atto di C.C. n. 10 del 25/03/2002, sostituisce l'art 7 del Regolamento ICI adottato in data 30/4/1999.

Art. 8

FABBRICATI FATISCENTI.

1.Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, per almeno 6 mesi. 2.Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9

VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA-FINZIONE GIURIDICA

1.I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. La predetta "finzione giuridica" è applicata anche ad annualità pregresse. 2. Eventuali provvedimenti diretti invece al recupero di maggiore imposta, (sia in sede di liquidazione sulla base di dichiarazione che in sede di accertamento), o alla irrogazione di sanzioni sono emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.

Art. 10

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

1.L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10,comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è eliminato. 2. E' introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume valore di dichiarazione ed ha mera funzione di supporto unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale.Essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. 3.La mancata o tardiva trasmissione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali. 4.Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30/6 e 20/12 di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto e saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso cumulativamente per tutti gli immobili posseduti nell'ambito del territorio del Comune.

Art. 11

DISCIPLINA DEI CONTROLLI.

1. Sono eliminate: a - le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione di accertamento, in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11-commi 1 e 2 del decreto legislativo nr. 504/1992; b - le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art. 14-commi 1 e 2-del decreto legislativo nr. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18/12/1997 nr. 473. 2. La Giunta Comunale, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a confronto. 3. Il Funzionario Responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al punto 2) del predetto articolo 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette un "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta ancora da corrispondere, dei relativi interessi e della sanzione amministrativa del 30% di cui al successivo art. 15. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 4. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo nr. 504 del 30/12/1992 con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 12

MODALITA' DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite: a) il concessionario della riscossione dei tributi. 2.I termini per i

versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 13

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE-SANZIONI-RAVVEDIMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. 2. Le procedure per l'avvio del procedimento ed il perfezionamento dell'accertamento sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 14

SANZIONI ED INTERESSI-DEFINIZIONE AGEVOLATA.

1. I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni, e la determinazione delle stesse, in riferimento alle violazioni commesse, sono previsti e disciplinati dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 2. La misura degli interessi è del 7% per ogni semestre compiuto fino al semestre in corso alla data del 15/5/1998. Da tale data la misura degli interessi è del 2,5% per semestre compiuto. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

Art. 15

RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI.

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. 2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 16

RAVVEDIMENTO.

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore; c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 10; d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.

Art. 17

RISCOSSIONE DELLE SANZIONI.

1. La riscossione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni sulla riscossione del tributo. 2. In via eccezionale, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, viene consentito il pagamento rateale fino ad un massimo di dieci rate. 3. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art. 18

CAPO III NORME FINALI NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 21

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali

e regionali; b)lo Statuto comunale; c)i regolamenti comunali.

Art. 22

RINVIO DINAMICO.

1.Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.